

Al Dirigente
del Servizio VIII - Ufficio vittime della mafia
del Dipartimento regionale alla Famiglia, alle Politiche
Sociali e alle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34
Palermo

e, p.c. al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale alla Famiglia, alle Politiche
Sociali e alle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34/36
Palermo

All'On.le Assessore regionale alla Famiglia, alle Poli-
tiche Sociali e alle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34/36
Palermo

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo D'Orleans
Palermo

Al Presidente della Commissione Antimafia
dell'Assemblea Regionale Siciliana
Piazza del Parlamento
Palermo

All'Ufficio Legislativo & Legale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2/e
Palermo

.....
.....
.....

Il sottoscritto Salvatore Cernigliaro, amministratore unico della Solidaria società coop.va sociale – Onlus, residente nella qualità in Palermo, via Marco Polo, 52, è stato incaricato dai coniu-
gi di esaminare le motivazioni del diniego, di-



sposto da codesto Ufficio con nota, del contributo ex art. 10 della L.r. 20/99, delegandolo a rappresentarne gli interessi nel relativo procedimento amministrativo.

Si premette che si è ritenuto di indirizzare la presente anche alle SS.LL., che leggono per conoscenza, in quanto la motivazione posta a supporto del diniego del contributo richiesto, come prima specificato, dai coniugi riveste carattere generale e gli effetti che ne possono derivare hanno una valenza tale che meritano, a parere dello scrivente, l'attenzione delle SS.LL..

In relazione all'incarico conferitogli, il sottoscritto rappresenta quanto segue.

- Omissis

Si osserva preliminarmente che la richiesta di integrazione documentale, di cui alla nota prot., pur non riferendo esplicitamente di un positivo accoglimento dell'istanza, non poteva comunque che significare che la prima fase istruttoria si fosse conclusa positivamente. Se così non era, appare quanto meno disdicevole che si sia richiesto agli utenti un'integrazione documentale, che si precisa risulta utile soltanto alla quantificazione del contributo e, peraltro, onerosa (la perizia giurata, in particolare), quando ancora codesto Ufficio non aveva assunto una determinazione circa l'accoglimento o il diniego dell'istanza in parola.

Nel merito delle motivazioni del diniego.

La tesi di codesto Ufficio, secondo cui la *Regione interviene nel caso di attentati e azioni messi in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata*, è, a parere dello scrivente, priva di fondamento e, quindi, arbitraria e illegittima.

Sin dalla lettura della norma programmatica, ex art. 1 della L.r. 20/99, risulta che la Regione ha adottato la L.r. 20/99 "*al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessi-*



tà di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile".

Non v'è alcun dubbio, pertanto, che quanto affermato da codesto Ufficio non trovi alcun riscontro nella norma, semmai viene ad essere smentita clamorosamente.

La motivazione del diniego, peraltro incoerente con quanto posto in essere fino ad oggi da codesto Ufficio, non trova fondamento neanche con riferimento specifico all'art. 10 della L.r. 20/99 atteso che tanto nella norma quanto nel relativo decreto d'attuazione non si fa alcun riferimento al termine "organizzata".

Com'è noto, peraltro, l'art. 10 della l.r. 20/99 ha sostituito con modificazioni un'altra norma regionale, precisamente l'art. 5 della l.r. 77/95.

Tale norma prevedeva, essa sì esplicitamente, che il contributo regionale fosse erogato nel caso "di attentati e azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata". E, infatti, quella norma rimase sostanzialmente inattuata o, meglio, inapplicabile alla gran parte delle istanze presentate dalle vittime atteso che, com'è noto, queste tipologie di reato rimangono quasi sempre impuniti perché quasi mai ne vengono accertati gli autori e, quindi, le responsabilità penali e, quindi, la *matrice* degli stessi.

L'assenza del termine "organizzata" nell'art. 10, allora, non può in alcun modo essere ritenuta una svista del legislatore regionale, bensì una scelta obbligata che lo stesso legislatore ha adottato volendo mantenere in vigore, rendendola efficace, una norma che ristorasse i cittadini che subiscono danni a beni immobili e mobili.

Per quanto suesposto, si chiede all'Ufficio in indirizzo di rivedere, con cortese sollecitudine, le proprie determinazioni in ordine all'istanza in oggetto concedendo ai coniugi
..., senza ulteriori indugi, il contributo che ad essi, come a chiunque altro si trovi nelle medesime condizioni, la norma in parola riconosce.



In caso di un mancato riscontro alla presente da parte di codesto Ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire le vie legali contro l'Amministrazione regionale a tutela degli interessi dei coniugi

Si fa osservare alle SS.LL., che leggono per conoscenza, che l'interpretazione restrittiva dell'Ufficio in indirizzo, secondo cui *“la Regione Siciliana interviene con misure di solidarietà e di sostegno di coloro che subiscono danni in conseguenza di attentati e azioni criminose messi in atto dalla mafia e della criminalità organizzata”*, mina gravemente anche l'attuazione di altre norme della L.r. 20/99. In particolare, l'art. 6 (vittime della criminalità), l'art. 11 (vittime del racket) e l'art. 13 (vittime dell'usura). Va da sé, infatti, che se a porre in essere un atto estorsivo (art. 11), piuttosto che un prestito usurario (art. 13), piuttosto che un omicidio (art. 6), sia stato uno o più soggetti ai quali, per il reato specifico, non viene contestata in sede giudiziaria l'appartenenza alla mafia o alla criminalità organizzata e/o che il reato sia stato commissionato dall'organizzazione criminale, parimenti al caso in parola, la Regione non potrebbe più intervenire in favore delle vittime di questi reati. Si rileva, infatti, che l'affermazione dell'Ufficio ha valenza generale non essendo riferita alla fattispecie dell'art. 10 (danni a beni immobili e mobili).

Si fa ancora osservare che il comma 3 del già citato art. 6, prevede ai fini della sua applicazione la predisposizione di *“un progetto di riparto dei contributi (semestrale) (che,) accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana”*.

Ora, essendo trascorsi sei anni dall'entrata in vigore della legge in parola, si può senz'altro affermare che sono state almeno dieci le relazioni presentate dal competente Ufficio alla sopraindicata Commissione. Tale Organo, per quanto è a conoscenza del sottoscritto, non ha mai sollevato alcuna obiezione circa l'erogazione del contributo ex art. 6 della L.r. 20/99 alle vittime della criminalità comune, smentendo di fatto il nuovo assunto dell'Ufficio se, come si ritiene, voleva avere un carattere generale.



Ma se così non fosse, se ci si fosse voluti riferire esclusivamente all'art. 10, sarebbe anche peggio, risultando dicotomica l'interpretazione da attribuire al termine *criminalità* nelle diverse norme della medesima legge, con il risultato di rendere incomprensibile la loro applicazione.

Se per esempio, in un attentato messo in atto dalla criminalità si producono danni fisici (art. 6) e danni a beni immobili e/o mobili (art. 10), si potrebbe intervenire per il risarcimento dei primi e non dei secondi.

Altro esempio, se un atto estorsivo posto in essere dalla criminalità producesse anche danni a mezzi di trasporto, sarebbe possibile accedere soltanto ai benefici di cui all'art. 11 e non a quelli dell'art. 10. Eppure, l'art. 11 recita "*Fermi restando i contributi di cui all'art. 10 ...*".

Tutto ciò, seppur rappresentato sommariamente, non può non apparire pregiudizievole per le finalità della L.r. 20/99 e, più in generale, per l'azione di contrasto della Regione Siciliana alla criminalità organizzata e non, e per la qualità dell'intervento regionale in materia di solidarietà in favore di quei cittadini ai quali lo Stato non è riuscito a garantire il diritto alla sicurezza.

Per questi motivi si invitano, ancora una volta, le SS.LL. a vigilare, nei modi e per quanto di rispettiva competenza, sull'attuazione della L.r. 20/99.

In particolare, all'On.le Presidente della Regione si chiede di verificare se la motivazione del diniego dell'istanza in parola, sia supportata o meno da pareri, interpretazioni autentiche e quant'altro, che possano averla in qualche modo giustificata atteso che, come già detto, l'Ufficio in indirizzo ha operato in passato in modo assai diverso. In ogni caso, si chiede di voler notiziare lo scrivente delle eventuali disposizioni che, in merito o per effetto della presente, la S.V. vorrà impartire.

Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare a tutte le SS.LL. la necessità inderogabile di un riesame degli interventi legislativi regionali in materia di solidarietà alle vittime, che le numerose "leggi ad personam" approvate in questi ultimi anni dall'A.R.S. hanno reso irragionevoli ed incoerenti e che hanno prodotto ingiustizie sociali e disparità di trattamento intollerabili.

Palermo,

In fede

Salvatore Cernigliaro

